









ISTITUTO COMPRENSIVO "C. Alvaro" 87075 TREBISACCE (CS) Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163 C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783 e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it

Sede Associata: Albidona



Circolare n. 143 A.S. 2022/23 Trebisacce, 07/03/2023

Ai Docenti della Scuola Ai genitori degli alunni Al personale ATA Al DSGA Al sito web/Atti

OGGETTO: Compiti e responsabilità dell'insegnante e accesso ai locali scolastici da parte dei genitori. Disposizioni di servizio.

Giova ricordare alcune norme che regolano la vita della scuola e la funzione docente. Esse costituiscono obbligo di servizio, secondo quanto previsto dal CCNL 2006-2009, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dalla Circolare n. 88 Prot. 3308 del 08/11/2010 del MIUR che fornisce indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150.

La qualità del servizio è strettamente connessa alla sinergia tra aspetto amministrativo e didattico.

Si rammenta ai docenti che fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli alunni.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del C.C., ma in base alla gravità dell'infortunio - riconducibile ad inosservanza di tale obbligo – può avere anche rilevanza penale.

Si sottolinea, inoltre, che l'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto ad altri obblighi di servizio e che nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza (Sentenza Corte dei Conti, Sez. I° 24/9/84 n. 172).

Tale obbligo si estende dal momento dell'entrata al momento dell'uscita dall'Istituto.

Tutto ciò rende necessaria la presenza vigile degli insegnanti nello stesso luogo dove gli alunni stanno svolgendo le attività, la predisposizione di una programmazione adatta ed efficace e un'organizzazione del lavoro che preveda misure di sicurezza adeguate ai rischi.

Occorre precisare, inoltre, che:

-È un dovere/diritto del genitore informarsi sull'andamento dei figli (art. 30 della Costituzione: "E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli").



-Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere. L'art. 29 del CCNL/2007 definisce "i rapporti individuali con le famiglie" come attività rientranti tra gli "adempimenti individuali dovuti".

L'art. 29/2 ("Attività funzionali all'insegnamento") prescrive:

- "Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie.

Circa le modalità organizzative dei rapporti con le famiglie, il comma 4 prescrive che la scuola "Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, deve individuare le soluzioni che meglio consentano ai genitori di usufruire del servizio di "ricevimento" nel rispetto delle esigenze di "funzionamento" della scuola (art. 29/4 CCNL/2007).

Bisogna dunque individuare i tempi e le occasioni che favoriscano la partecipazione dei genitori ai colloqui con i docenti, senza però che ciò debba comportare limitazioni o compressioni nella erogazione del primario servizio di insegnamento.

Tanto premesso,

È fatto divieto assoluto consentire l'ingresso nei locali della scuola ad estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico. Ciò al fine di non creare turbativa di alcun genere né di arrecar disturbo all'ordinato svolgimento dell'attività didattica in classe.

I Docenti non possono autorizzare l'accesso nella propria aula durante le lezioni a nessuna persona non autorizzata dal Dirigente Scolastico.

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio o di colloquio settimanale con i docenti (previa prenotazione tramite R.E. in orario non di servizio). <u>I genitori</u> devono limitarsi a sostare nell'atrio della scuola e a comunicare al collaboratore scolastico la motivazione (uscita anticipata o colloquio) <u>e non potranno in nessun caso entrare nell'aula del</u> figlio.

I docenti che hanno la necessità di conferire con i genitori degli alunni avranno cura di convocarli in tempi non coincidenti con il proprio orario di lezione.

La presenza dei genitori, durante l'orario delle lezioni, è consentita solo se rientra nell'ambito delle iniziative programmate e approvate dagli organi collegiali competenti o con autorizzazione del Dirigente.

Si confida nella più ampia e responsabile collaborazione al fine di migliorare e ottimizzare la qualità del servizio erogato come COMUNITÀ EDUCANTE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Antonio SOLAZZO
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

